

"CRITERI E PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE" Maggio 2019

INDICE FASCICOLI

- > Documento "00" Introduzione e Principi Generali
- > Documento "01" Criteri conferimento, revoca e graduazione PO
- > Documento "02" Regolamento pesatura PO
- > Documento "03" Allegati al Regolamento pesatura PO
- > Documento "04" Modello delibera Giunta



Introduzione

Una delle novità contrattuali più significative del CCNL del comparto funzioni locali 2016-2018, è l'individuazione di un'area delle posizioni organizzative con contorni giuridici molto simili alla dirigenza.

In quest'ottica vanno lette e coordinate fra loro le norme contrattuali che attribuiscono agli enti locali la possibilità di fissare autonomamente, esattamente come accade per i dirigenti, una percentuale, non inferiore al 15% delle risorse destinate alle P.O., da utilizzare per la retribuzione di risultato delle stesse. Ciò significa che gli enti locali hanno lo strumento per potenziare la componente retributiva delle posizioni organizzative legata al raggiungimento dei risultati.

A ciò si aggiunge la possibilità contrattuale di attribuire incarichi ad interim di altra posizione organizzativa vacante o assente, a dipendenti già titolari di tale funzione con l'attribuzione di specifica indennità aggiuntiva, così come già accade per le "reggenze" di altre aree o settori, da parte dei dirigenti.

Non è tutto. Il quadro ordinamentale profondamente innovativo delle posizioni organizzative si completa da un lato con la sottrazione – ora anche per i Comuni con dirigenza - delle risorse per la remunerazione delle stesse al fondo per il trattamento economico accessorio del personale del comparto e lo stanziamento a bilancio delle relative somme; dall'altro, con la possibilità, contrattualmente sancita, di individuare all'interno dei propri ordinamenti, attraverso modifiche dei regolamenti di organizzazione, posizioni organizzative con deleghe delle funzioni dirigenziali che comportino anche la firma di provvedimenti finali aventi rilevanza esterna.

Quest'ultimo aspetto rappresenta una modifica sostanziale molto importante per Comuni e Città Metropolitane, che trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 17 comma Ibis del decreto legislativo n. 165/2001, e prova a far evolvere l'area delle posizioni organizzative verso la loro naturale vocazione: figure intermedie tra il dirigente e la struttura di riferimento, cui poter delegare dunque funzioni dirigenziali che comprendono il potere di impegnare l'Ente verso l'esterno.

Tale possibilità, sia pure già presente nell'ordinamento giuridico generale, viene resa concreta negli enti locali attraverso il contratto che espressamente attribuisce rilevanza –



per la pesatura e la graduazione delle posizioni organizzative – proprio alle "eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento".

Il precipitato logico di tale nuova disciplina per le posizioni organizzative è la possibile individuazione, nei regolamenti interni sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, di figure professionali del tutto simili alla vice dirigenza, pur non introducendola formalmente come autonoma categoria di rapporto contrattuale. Figure professionali che, per l'alto grado di autonomia gestionale e organizzativa o per lo svolgimento di attività di contenuti alta professionalità, con possano essere previste. già all'interno dell'ordinamento di ciascun ente, come figure cui si può attribuire il potere di firma di provvedimenti a rilevanza esterna o la supplenza di figure dirigenziali in caso di assenza o vacanza del titolare.

In termini concreti, il nuovo contratto offre dunque maggiore autonomia organizzativa agli Enti e la possibilità di valorizzare, premiandola anche economicamente, l'assunzione di responsabilità da parte di quelle figure professionali connotate da autonomia gestionale e alta professionalità.

1.1 Principi generali

Le amministrazioni che applicano il CCNL del Comparto delle Funzioni locali del 21/5/2018 (di seguito CCNL) sono state chiamate ad adeguare l'assetto dell'Area delle posizioni organizzative alla nuova disciplina contrattuale. <u>Tale adeguamento deve essere effettuato, secondo il disposto dell'art. 13, comma 3, del CCNL, entro il 20 maggio 2019</u>.

La norma contrattuale, infatti, prevede che gli incarichi di PO già conferiti sulla base del previgente Contratto e ancora in essere al momento dell'entrata in vigore del nuovo CCNL, possono proseguire o essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto, successivo alla determinazione delle procedure e dei criteri generali di conferimento, comunque **non oltre un anno** dalla data di entrata in vigore del CCNL, dunque entro il 20 maggio p.v.

L'articolo 13 del CCNL istituisce l'Area delle posizioni organizzative, cioè posizioni di



lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di <u>funzioni di direzione di unità organizzative di particolare</u> <u>complessità</u>, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di <u>attività con contenuti di alta professionalità</u> comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

"Sono quindi venute meno le posizioni organizzative istituite per svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza (lett. c) dell'art. 8 del CCNL 31/3/199".

La revisione delle tipologie di posizione organizzativa (con il sistema di graduazione degli incarichi e delle funzioni) è rivolta a valorizzare "l'effettivo esercizio di responsabilità sia di carattere professionale che gestionale, anche con obiettivi di presidio di nuove aree di complessità tecnica e/o organizzativa non riservate alla funzione dirigenziale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili allo scopo" (Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL del comparto delle Funzioni locali – triennio 2016/2018).

Nella formulazione del presente schema di regolamento i richiamati criteri sono quindi considerati elementi in grado di rappresentare, in maniera quanto più puntuale possibile, la sostanza di ciascuna posizione con riguardo ai criteri definiti dal CCNL di "complessità nonché rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa".

Secondo le nuove disposizioni di contratto nazionale, ciascun ente stabilisce la graduazione sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.

Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di



quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Gli elementi riferiti alle capacità/professionalità del soggetto da incaricare (quali capacità organizzativa e relazionale, attitudine al problem solving, ecc.), sono invece valutati ai fini dell'individuazione dei criteri per il conferimento dell'incarico. termini dell'articolo 14, c. 2, CCNL: "Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D".

1.2 Livelli di relazione sindacale

Sotto il profilo delle relazioni sindacali, occorre attivare il confronto sindacale (art. 5, comma 3, lett. d) ed e), del CCNL) su due diversi aspetti:

- la definizione dei criteri generali per il conferimento e per la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- la definizione dei criteri per la graduazione ai fini dell'attribuzione della "indennità" di posizione.

Costituiscono invece <u>oggetto di contrattazione</u> (art. 7, comma 4, lett. j) e v)):

- la definizione dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di <u>risultato</u> dei titolari di posizione organizzativa;
- la correlazione tra i compensi accessori che specifiche disposizioni di legge prevedono espressamente a favore del personale (ad es.: incentivi per le funzioni tecniche, compensi professionali degli avvocati, compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, ecc.) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

Inoltre, in relazione alla nuova disciplina contrattuale nazionale che ha posto a carico dei bilanci le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa, e tenendo conto dei limiti complessivi imposti dalla legge (art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017) ai trattamenti complessivi, si determinano dinamiche asimmetriche nelle relazioni sindacali ai fini del trasferimento di risorse dal fondo risorse decentrate al bilancio e viceversa, secondo lo



schema di seguito rappresentato.

1.3 Le ulteriori possibilità di incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di Posizione organizzativa

L'art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, inserito con la legge di conversione, legge n. 12/2018, prevede al comma 2 che, fermo restando quanto previsto dai commi 557- quater e 562 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL 21/5/2018 e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.



Criteri per il conferimento, revoca e graduazione degli incarichi di posizione organizzativa

1. CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

L'istituzione delle posizioni organizzative deve avvenire con riferimento a posizioni di lavoro che presentino le caratteristiche della particolare complessit ed elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa.

In alternativa, l'istituzione di posizioni organizzative puĐ riguardare attivit ad alto contenuto professionale per le quali · richiesta una elevata competenza specialistica (maturata o mediante titoli di livello universitario o attraverso rilevanti e consolidate esperienze professionali, in posizioni di responsabilit o di alta qualificazione professionale), che deve essere verificata in sede di conferimento attraverso l'esame del curriculum.

I criteri generali devono da un lato dettagliare, per ciascuna posizione organizzativa istituita, i requisiti culturali, le attitudini, la capacit professionale e l'esperienza acquisita, e dall'altro considerare la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare.

A i fini del conferimento, il Sindaco o il Presidente dell'Unione individuer i soggetti che riterr idonei prendendo in esame tutti i dipendenti appartenenti alla categoria D che, a qualunque titolo, prestino servizio presso l'Ente, motivando la scelta operata, con riferimento ai seguenti criteri:

- a. Anzianit di servizio nell'area che si intende attribuire o nelle funzioni che si intendono assegnare, anche con riferimento alle modalit manifestate nell'espletamento del servizio riguardo l'assenza di problematicit o eventuale cause di demerito.
- b. V alutazione conseguita nell'ultimo triennio.
- c. Eventuali procedimenti disciplinari.
- d. Professionalit e competenza, espressa mediante il possesso di specifici titoli di studio richiesti dalla posizione che si intende attribuire o da esperienza settoriale.
- e. Capacit di direzione e integrazione organizzativa, espressa mediante l'assenza di situazioni di contenzioso o di conflitto interpersonale.



Unione dei comuni della Trexenta 2. SCADENZA, RINNOVO E REVOCA DELL INCARICO

- 1. Ciascun incarico decade alla data della scadenza indicata nell'atto di conferimento, senza alcuna possibilit di proroga tacita.
- 2. Ai titolari di posizione organizzativa non · riconosciuto alcun diritto al rinnovo dell'incarico oltre la scadenza indicata nell'atto di conferimento.
- 3. Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere rinnovati, senza alcun limite, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali e di quanto previsto nel presente regolamento.
- 4. I risultati delle attivit svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva d anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.15 del nuovo CCNL.
- Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale con il procedimento previsto nel comma 4, articolo 14 del CCNL.
- 6. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione, sia di posizione che di risultato.

3. GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

3.1. Metodologia

L'articolo 15, secondo comma, del CCNL prevede che la graduazione delle posizioni organizzative avvenga sulla base di criteri che tengano conto della complessit e della rilevanza delle responsabilit amministrative e gestionali di ciascuna posizione istituita, e dell'eventuale esercizio di funzioni delegate dalla dirigenza.

Da ciù l'esigenza di definire una metodologia in grado di esprimere la coerenza tra la rilevanza del ruolo assegnato alla posizione e la relativa retribuzione. Tale operazione deve tenere conto della particolare complessit e autonomia connesse alla



direzione dell'Unit organizzativa e dei contenuti di alta professionalit conseguenti a processi di formazione educativa o rilevanti esperienze professionali (art. 13, c. 1, CCNL).

L'ipotesi delineata dallo schema di regolamento di pesatura dell'ente considera il percorso logico-procedimentale di seguito illustrato:

ij <u>F ase 1</u>

Sono considerate le P.O. da conferire sulla base degli strumenti di macroorganizzazione in essere.

Π individuato il `budget_ a disposizione per la retribuzione di posizione in base a quanto disposto in applicazione della disciplina normativa e contrattuale richiamata nell'introduzione e principi generali.

Il numero di P.O. da conferire · moltiplicato per l'ammontare minimo destinato alla retribuzione di posizione in attuazione della disciplina di CCNL vigente (euro 5.000), calcolando cos¼il valore complessivo minimo (di seguito `vcm_) delle P.O.

Π determinata la differenza fra budget e vcm, differenza che costituisce il `budget residuo_.

ij <u>F ase 2</u>

Sono considerate le caratteristiche fondamentali di ogni posizione di lavoro, come definita dall'articolo 13 CCNL, avente rilevanza tale da legittimare il conferimento di P.O.

In relazione a ciascun criterio di valutazione individuato dall'Amministrazione · assegnato un punteggio compreso tra un valore minimo e massimo.

I punteggi relativi a ogni criterio sono sommati ed \cdot individuato il punteggio totale di ciascuna P.O.

Π effettuata la parametrazione di ciascun punteggio totale rispetto alla somma dei punteggi totali attribuiti complessivamente a tutte le P.O., determinando il peso specifico di ciascuna.

Per ottenere l'importo della retribuzione di posizione assegnata a ciascuna P.O., il suo



peso specifico \cdot parametrato al budget residuo calcolato sopra, risultato che \cdot quindi aggiunto al valore minimo di euro 5.000.

E sempio numerico

Fase 1

- budget assegnato alla retribuzione di posizione: 76.000 euro
- posizioni di attribuire: n. 6;
- valore complessivo minimo (vcm): euro 5000 * 6 = 30.000
- budget residuo: euro 46.000.

Fase 2

A d ogni posizione si attribuiscono punteggi legati ai seguenti parametri:

- 1) trasversalit: da 1 a 3;
- 2) complessit operativa e organizzativa: da 1 a 9;
- 3) attivit soggette a rischio/contenzioso: da 1 a5;
- 4) responsabilit finanziaria: da 1 a 5;
- 5) strategicit : da 1 a 3 (in alternativa, per enti con dirigenza: delega funzioni dirigenziali: da 0 a 3)*

La somma dei punteggi complessivamente assegnati a tutte le 6 P.O. · 120.

Alla P.O. `XY $_{-}$ · assegnato un punteggio totale di 21. Il suo peso specifico · pari a 21/120 = 0,175.

L importo della sua retribuzione di posizione · pari ad euro (0,175*46.000)+5.000 =13.050.

L'ulteriore fase procedimentale · costituita dall'eventuale applicazione di uno dei due criteri correttivi di cui in seguito.

ij Eventuale Fase 3

Eventuali importi che residuano dalla suddetta ripartizione possono:



1) essere nuovamente parametrati fino a concorrenza del budget assegnato, in proporzione ai valori attribuiti;

oppure

- 2) destinati a incrementare il Fondo risorse decentrate a termini del 15, c. 7, CCNL; oppure
- 3) incrementare la quota della retribuzione di risultato (tale opzione non \cdot espressamente prevista, ma si desume dal concetto di unicit delle due voci, posizione e risultato).

3.2 Criteri di valutazione

Al fine di orientare l'attivit volta alla graduazione della retribuzione di posizione, si esemplificano i concetti legati ai criteri di valutazione sopra menzionati:

- 1) trasversalit (complessit relazionale): riguarda il complesso e l'intensit delle relazioni sia interne che esterne coinvolte dai procedimenti attinenti alle funzioni assegnate;
- 2) complessit operativa ed organizzativa: riguarda per un verso la composizione della struttura operativa di cui assume la responsabilit il titolare di P.O.: la composizione va valutata sotto l'aspetto della numerosit dei dipendenti assegnati e della qualificazione con riguardo alla presenza di profili appartenenti a categorie `D_, con conseguente complessit gestionale. Per altro verso viene considerata la complessit dei processi decisionali riferita sia ai passaggi procedimentali, che alle relative implicazioni in termini di prodotto finale (ad es. a livello di tempi da rispettare, di rilevanza dell'istruttoria, ecc.). Sono valutati: il numero e la complessit tecnico/professionale dei processi/attivit; il livello di specializzazione richiesto, ossia l'ambito delle funzioni specialistiche richieste; l'esigenza di coordinamento dei processi/attivit;
- 3) attivit soggette a rischio/contenzioso: per quanto riguarda l'aspetto del rischio occorre fare riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall'Ente. Con riguardo al contenzioso viene valutata l'intensit e la rilevanza dell'incidenza del prodotto finale nei confronti del destinatario in relazione agli interessi coinvolti;
- 4) responsabilit finanziaria: · considerata la rilevanza dei budget complessivamente



gestiti a livello di entrata e di spesa;

5) strategicit (responsabilit organizzativa di mandato): · considerata la rilevanza delle funzioni conferite rispetto al programma di mandato.

3.3 Unicit dei criteri

I criteri di graduazione delle posizioni organizzative sono considerati validi per entrambe le tipologie a) e b) (art. 13, comma 1, CCNL), fatto salvo quanto previsto per il criterio 2) - `complessit operativa ed organizzativa_. Dato atto che nella pratica operativit la valutazione di detto parametro per le P.O. di cui alla lett. b) puĐ risultare generalmente sottovalutata tenuto conto dei parametri valutativi adottati (dipendenti assegnati e procedimenti attribuiti), l'Ente puĐ valutare l'opportunit di riconoscere a queste P.O. un punteggio minimo di due punti da aggiungere comunque alla valutazione del parametro come risultante dagli elementi riscontrati, fermo restando il punteggio massimo ottenibile dalla posizione per questo criterio.

3.4 Eventuale fattore correttivo

Allo scopo di <u>evitare l'appiattimento delle retribuzioni di posizione</u>, tanto pià significativo in presenza di limitate risorse disponibili, l'ente adotta un criterio correttivo consistente nell'individuazione di una soglia di punteggio al di sotto della quale · assegnato il valore minimo (euro 5.000). Considerando l'esemplificazione effettuata sopra, vien individuato un punteggio soglia pari a 10/25 sotto il quale viene assegnato alla P.O. il valore minimo contrattuale.



3.5 Metodologie di pesatura e graduazione alternative

La metodologia proposta \cdot una delle possibili metodologie che ciascun Ente pu $\mathbb D$ adottare nella propria autonomia ed adattare alle specifiche esigenze organizzative. Non \cdot pertanto da considerarsi n¶ quella esclusiva n¶ quella migliore in relazione alla concreta realt $^-$ di ciascuna amministrazione.

A titolo ricognitivo si rappresenta ad esempio come molti Enti abbiano adottato positivamente meccanismi di pesatura attraverso l'individuazione di fasce retributive fisse. Es.: sono individuate tre fasce retributive: A. 16.000B, B. 10.000B e C. 5.000B. Viene effettuata la pesatura delle Posizioni organizzative ed attribuito un punteggio proporzionale alla pesatura, con conseguente collocazione nelle diverse fasce retributive A, B e C.



Regolamento pesatura Posizioni Organizzative

Art. 1 Finalit

- 1. Il presente regolamento contiene la disciplina relativa ai criteri per il conferimento degli incarichi, alla graduazione della retribuzione di posizione e ai criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato per gli incaricati delle posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.
- 2. Per "Posizione Organizzativa" si intende un incarico individuato presso un'A rea istituita all'interno della Struttura Organizzativa del Comune o Unione di comuni che, "con assunzioni di elevata responsabilit di prodotto e di risultato", prevede lo svolgimento di una delle tipologie di funzioni/attivit, di seguito elencate:
- a) "direzione di unit organizzative di particolare complessit, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa" (detta P.O. di Struttura);
- b) "svolgimento di attivit" con contenuti di alta professionalit", comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilit", risultanti dal curriculum_ (detta P.O. di Alta Professionalit").
- 3. Gli incarichi diposizione organizzativa possono essere assegnati esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito sulla base dei criteri definiti all'art. 3 del presente Regolamento.
- 4. La Giunta (organo esecutivo equivalente per l'Unione) individua il numero delle posizioni organizzative istituite presso ciascuna A rea con gli atti di macro-organizzazione dell'E nte.



Art. 2

R equisiti per il conferimento degli incarichi

- 1. L'incarico di Posizione organizzativa puD essere conferito al personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato inquadrato in categoria D in possesso dei seguenti requisiti (elencazione esemplificativa):
- 1) aver ottenuto, negli ultimi 3 anni, valutazioni delle prestazioni almeno positive e sufficenti sulla base dell'attuale sistema di valutazione;
- 2) insussistenza di condizioni ostative, previste dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione" per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che dovranno essere motivate per iscritto;
- 3) non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 3 anni,
- 5) insussistenza di casi di inconferibilit di incarichi ai sensi del D.L.gs. n. 39/2016 e D.P.R. 62/2013 es.m.i..;

Art. 3

Procedura per il conferimento degli incarichi e rotazione

- 1. Il conferimento degli incarichi di PO puD essere preceduto (in caso di candidature superiori alle posizioni organizzative disponibili) da un avviso esplorativo finalizzato ad acquisire le candidature e i curricula dei dipendenti interessati, da pubblicare sul sito intranet dell'E nte.
- 2. I candidati in possesso dei requisiti di accesso disciplinati all'art. 2 del presente Regolamento saranno valutati in considerazione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacit professionali, nonch¶ delle esperienze acquisite. Si tiene in considerazione, tra l'altro dei seguenti criteri:
- a) titolo di studio e professionale adeguato per lo svolgimento delle funzioni assegnate, in rapporto alla specificit dell'incarico;
- b) aver gi coordinato strutture organizzative nell'arco della propria attivit lavorativa;
- c) capacit manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione all'oggettiva complessit delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano e della necessaria



interrelazione con i procedimenti curati da altre strutture/Enti;

- d) capacit di negoziazione, in relazione all'incarico da ricoprire;
- e) esperienza almeno triennale nella gestione di funzioni e di attivit su tematiche significative coerenti con l'incarico da ricoprire;
- 3. Il Segretario comunale, con il supporto dell'Ufficio Risorse umane, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 2, e alla ponderazione e valutazione degli elementi di cui al precedente comma.
- 4. L'incarico di posizione organizzativa · conferito dal Sindaco/Presidente dell'Unione, per un periodo massimo non superiore a 3 anni, sulla base dei criteri definiti dal presente regolamento, con atto scritto e motivato, e puĐ essere rinnovato con le medesime formalit.
- 5. Nel caso in cui l'avviso informale sia andato deserto o nel caso in cui sia verificata l'assenza, tra le candidature pervenute, dei requisiti, delle attitudini e delle competenze richieste per la posizione da attribuire, il conferimento dell'incarico di Posizione organizzativa ad un dipendente di categoria D potr avvenire direttamente.
- 6. L'amministrazione promuove, quale strumento di crescita e valorizzazione professionale, la rotazione degli incarichi.
- 7. I titolari di posizione organizzativa che abbiano ricoperto il medesimo incarico per un periodo di (6) anni, non possono ricoprire ulteriormente la stessa posizione. Il computo · sospeso durante le assenze dal lavoro superiori a 6 mesi. In relazione ai profili di competenza richiesti dalla posizione, tali da incidere sulla continuit, efficienza ed efficacia dell'attivit amministrativa, l'ente puD prevedere eventuali, eccezionali e motivati casi di deroga, di cui dovr essere data tempestiva comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.
- 8. Il dipendente incaricato di Posizione organizzativa in aree o procedimenti esposti a rischio corruzione favorisce il passaggio delle competenze e agevola la rotazione dell'incarico. Qualora si renda necessaria l'assegnazione a struttura diversa da quella



di appartenenza, il dipendente collabora affinch¶ venga salvaguardata la continuit e la regolarit dell'attivit amministrativa e la funzionalit degli uffici.

Art. 4

Revoca degli incarichi

- 1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
- 2. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 1.
- 3. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato e il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

Art. 5

Trattamento economico

- 1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni di cui alla presente disciplina · composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennit previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e da eventuali successive disposizioni normative e contrattuali in materia.
- 2. Ai sensi dell'articolo 18 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
- a) l'indennit di vigilanza prevista dall'articolo 37, comma 1, let. b), primo periodo, del CCNL del 6 luglio 1995, ai sensi dell'articolo 35 del CCNL del 14 settembre 2000;
- b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'articolo 70-ter, del CCNL del 21/5/2018;



- c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
- d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del CCNL del 14 settembre 2000, introdotto dall'articolo 16, comma 1, del CCNL del 5 ottobre 2001;
- e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamit⁻ naturali, ai sensi dell'articolo 40 del CCNL del 22 gennaio 2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamit⁻ naturali;
- f) i compensi di cui all'articolo 56-ter, del CCNL del 21/5/201/, previsti per il personale dell'area della vigilanza;
- g) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- B gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
- B i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326/2003, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL del 9 maggio 2006;
- i compensi incentivanti connessi alle attivit di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 662/1996 e dall'articolo 59, comma 1, let. p) del D.Lgs. n. 446/1997;
- B i compensi connessi agli effetti applicativi dell'articolo 12, comma 1, let. b), del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996, in materia di spese del giudizio

Art. 6

R etribuzione di posizione

1. Il presente Regolamento individua il Sistema ed i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione.



- 2. Nella individuazione dei criteri il Sistema tiene conto della rilevanza del ruolo assegnato alla posizione e dei connessi aspetti di complessit, autonomia, professionalit.
- 3. Il Comune, in caso di variazioni delle funzioni attribuite alle posizioni organizzative ovvero di rilevanti modifiche agli altri elementi di valutazione considerati dal presente Regolamento, procede ad una nuova graduazione delle stesse.
- 4. Il Sistema assicura in ogni caso l'attribuzione del valore minimo previsto dal CCNL quale retribuzione di posizione.
- 5. Il processo di graduazione delle funzioni deve essere svolto in maniera complessiva con riguardo a tutte le Posizioni organizzative.

Art. 7

Soggetti e funzioni

- 1. L'OIV o il Nucleo di valutazione compila, con la collaborazione del Servizio Personale-Organizzazione, una scheda contenente l'analisi delle funzioni assegnate a ciascuna P.O. con riguardo ai singoli elementi di valutazione, assegnando i relativi punteggi.
- 2. La Giunta approva la pesatura delle P.O. su parere dell'OIV/Nucleo di Valutazione.

Art. 8

Criteri di pesatura delle posizioni organizzative

- 1. Le posizioni organizzative previste dal contratto di lavoro sono riferite:
- tipo a): allo svolgimento di funzioni e attivit di particolare complessit, elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- tipo b): allo svolgimento di attivit con contenuti di alta professionalit.



- Unione dei comuni della Trexenta
- Il Sistema considera le caratteristiche fondamentali di ogni unit operativa individuando per ciascuna di esse gli elementi previsti dal CCNL (complessit e responsabilit⁻), articolati in base a criteri specifici ai fini di una loro puntuale definizione e graduazione.
- 3. Le caratteristiche considerate ai fini della graduazione delle posizioni organizzative sono valutate in base ai seguenti criteri:
 - 1) trasversalit (complessit relazionale): sono considerati il complesso e l'intensit delle relazioni sia interne che esterne coinvolte dai procedimenti attinenti alle funzioni assegnate. La valutazione attiene, in particolare, la significativit qualitativa e quantitativa dei rapporti con i `clienti interni_ ed i portatori di interessi diffusi (`stakeholders_);
 - 2) complessit operativa ed organizzativa che include:
 - a) la composizione della struttura operativa di cui assume la responsabilit il titolare di Posizione organizzativa in relazione alla tipologia e quantit di risorse umane assegnate, con particolare riguardo alla presenza di profili appartenenti alla categoria D, con conseguente complessit gestionale;
 - la complessit qualitativa e quantitativa dei processi decisionali attinenti alle funzioni assegnate, riferita sia ai passaggi procedimentali che alle relative implicazioni in termini di prodotto finale (ad es. a livello di tempi da rispettare, di rilevanza dell'istruttoria. ecc.). Sono valutati: il numero complessit tecnico/professionale dei processi/attivit; il livello di specializzazione richiesto, ossia l'ambito delle funzioni specialistiche richieste; l'esigenza di coordinamento dei processi/attivit;
 - 3) attivit soggette a rischio/contenzioso nelle quali sono considerati:
 - per quanto riguarda l'aspetto del rischio, il Piano Anticorruzione in relazione alle attivit maggiormente esposte;
 - con riguardo al contenzioso, sono valutate l'intensit e la rilevanza dell'incidenza del prodotto finale nei confronti del destinatario interno ed esterno, in relazione agli interessi coinvolti (responsabilit di prodotto, civile ed amministrativa);
 - 4) responsabilit finanziaria: · valutata la rilevanza dei budget gestiti a livello di



entrata e di spesa;

- 5) strategicit (responsabilit organizzativa di mandato): · considerata la rilevanza delle funzioni conferite rispetto al programma di mandato.
- 4. Ai fini della valutazione dei criteri e l'assegnazione dei punteggi, al presente Regolamento · allegata una scheda descrittiva con ulteriori livelli di dettaglio di ogni parametro (vedasi Allegato A).

Art. 9

Unicit di valutazione

- 1. I criteri di graduazione delle posizioni sono considerati validi per entrambe le tipologie previste dal CCNL, senza aggiunta o sottrazione di elementi a vantaggio o svantaggio dell'una o dell'altra tipologia.
- 2. Per le posizioni di tipo b) caratterizzate dallo svolgimento di attivit con contenuti di alta professionalit, le valutazioni sono maggiormente orientate ad accertare la presenza di tale elemento in relazione ai singoli criteri. In tal senso per il criterio 2), `complessit operativa ed organizzativa_, l'Ente pubriconoscere a queste P.O. un punteggio minimo di due punti da aggiungere comunque alla valutazione del criterio come risultante dagli altri elementi riscontrati, fermo restando il punteggio massimo ottenibile per questo criterio.

Art. 10

Sistema di pesatura

1. Per ogni criterio individuato dall'articolo 8 · assegnato un punteggio variabile secondo il modello allegato A, motivato sviluppando il criterio stesso in relazione agli elementi che lo caratterizzano: maggiore · il riscontro di detti elementi, maggiore risulta la valutazione.

Art. 11

Procedimento di graduazione

1. Ai fini della graduazione della retribuzione di posizione sono considerate le Posizioni organizzative da conferire secondo le analisi e valutazioni relative a ciascuna di esse.



- Unione dei comuni della Trexenta
- 2. Il Settore Risorse umane individua il `budget_ a disposizione per la retribuzione di posizione. Il numero di P.O. da conferire · moltiplicato per l'ammontare minimo destinato alla retribuzione di posizione secondo il CCNL, calcolando cos¼il valore complessivo minimo (di seguito 'vcm_) delle P.O. dell'Ente. Il Settore Risorse umane determina la differenza fra budget e vcm, differenza che costituisce il `budget residuo_.
- 3. Il soggetto preposto alla valutazione ai sensi dell'art. 7 applica i criteri di cui al precedente art.8 per ciascuna P.O. Per ogni criterio · assegnato un punteggio compreso tra un valore minimo e massimo (vedi allegato A). I punteggi cos¼assegnati per ogni criterio sono sommati ed · individuato il punteggio totale di ciascuna P.O. (vedi allegato B).
- 4. Il Settore Personale-Organizzazione effettua la parametrazione del punteggio totale di ciascuna P.O. rispetto alla somma dei punteggi totali attribuiti complessivamente a tutte le P.O., determinando cos¼il peso specifico di ciascuna. Il peso specifico di ciascuna P.O. parametrato al budget residuo di cui al precedente comma 2. Per ottenere l'importo della retribuzione di posizione di ciascuna P.O., il risultato cos¼ottenuto · sommato al valore minimo della retribuzione (euro 5.000).

Art. 12

Correttivo del sistema

- 1. Allo scopo di evitare un appiattimento delle retribuzioni di posizione · adottato il seguente criterio correttivo:
- · fissato un punteggio soglia, pari a (10)/25;
- alle P.O. alle quali · assegnato un punteggio totale inferiore al punteggio soglia, · assegnato il valore minimo della retribuzione di posizione previsto dal CCNL vigente (euro 5.000);
- il punteggio totale assegnato a dette P.O. non · considerato ai fini della parametrazione di cui all'art. 12, per cui tale punteggio non viene n¶ sommato per determinare la somma dei punteggi totali, n¶utilizzato per determinare il peso specifico della medesima P.O.;
- il budget residuo · ripartito fra le altre P.O., con le modalit indicate nel precedente art.11.



Art. 13

Distribuzione dei resti

- 1. Eventuali importi che residuano dalla ripartizione effettuata a termini dell'articolo 12 possono:
- a) essere assegnati fino a concorrenza del budget assegnato, in proporzione ai valori gi⁻ attribuiti;

oppure

- b) essere destinati a incrementare il Fondo risorse decentrate a termini del 15, c. 7, CCNL; oppure
- c) incrementare la quota della retribuzione di risultato.

Art. 14

Utilizzo di personale a tempo parziale tra pià Enti

- 1. In caso di utilizzo di personale a tempo parziale, titolare di P.O. (art. 17, CCNL), allo stesso · corrisposta, da parte dell'Ente presso il quale · stato disposto l'utilizzo, una maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del%.
- 2. Il relativo importo · compreso nel valore destinato dall'Ente a tale istituto, e recuperato all'interno dei resti di cui all'articolo 13, oppure recuperato in percentuale tra le altre posizioni mantenendo fermo il valore minimo.

Art. 15

R etribuzione di risultato

- 1. I risultati delle attivit svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi sono soggetti a valutazione annuale.
- 2. La valutazione positiva d⁻ titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri generali di determinazione sono previsti nell⁻ambito della contrattazione



integrativa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, let. v), del CCNL 21/5/2018.

- 3. Ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del CCNL 21/5/2018, i criteri specifici per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, sono stabiliti in apposita disciplina che accede al regolamento generale sul ciclo di valutazione della performance.
- 4. La valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa · proposta dall'OIV o dal Nucleo di V alutazione. La valutazione finale · di competenza dell'Organo politico competente.

Art. 16

Incarichi ad interim

- 1. Al lavoratore gi⁻ titolare di posizione organizzativa, cui sia conferito un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, · attribuito, per la durata dello stesso e a titolo di retribuzione di risultato, un ulteriore importo la cui misura puĐ variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. La percentuale · definita in sede di attribuzione dell'incarico ad interim.
- 2. Nella definizione della percentuale di cui al comma 1, si tiene conto della complessit delle attivit e del livello di responsabilit connessi all'incarico attribuito, nonch¶ del grado di conseguimento degli obiettivi.
- 3. Nel caso di conferimento di un incarico di Posizione organizzativa ad interim a titolare di altro incarico, il residuo importo della retribuzione di posizione afferente alla Posizione vacante confluisce nel fondo per la retribuzione di risultato degli incaricati di Posizione organizzativa.

Art. 17

Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione e trova applicazione per gli incarichi conferiti successivamente alla data medesima.

| ALLEGATO A) Criteri di valutazione ⁻ punteggi attribuibili | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Trasversalit (complessit relazionale) | C omplessit – operativa e organizzativa | Attivit soggette a rischio/contenzioso | R esponsabilit finanziaria di entrata e spesa | Strategicit (responsabilit organizzativa di mandato) | | | |
| 1-3 | 1-9 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | | | |
| l'intensit delle relazioni sia interne che esterne coinvolti dai procedimenti attinenti alle funzioni assegnate. La valutazione attiene, in particolare, la significativit qualitativa e quantitativa dei rapporti con i 'clienti interni_ ed i portatori di interessi diffusi ('stakeholders_). Livello 1: i processi e le attivit dalla posizione implicano relazioni ordinarie e consolidate di prodotto, civile e amministrativa). Sono considerati i pregressi casi di contenzioso con altre strutture organizzative interne. Livello 2: i processi e le attivit gestite implicano relazioni ordinarie con posizioni apicali di strutture organizzative interne e con soggetti esterni; Livello 3: i processi e le attivit gestite implicano relazioni frequenti ed intense di alto livello anche professionale, con soggetti interni ed esterni. | assegnate, con particolare riguardo alla presenza di profili appartenenti a categorie D, con conseguente complessit gestionale. Sono individuati i seguenti livelli: 1. da n. 1 a n. 3 dipendenti assegnati: p. 1 2. da n. 4 a `n_ dipendenti assegnati: p.2; 3. da n.1 a n. 1 dipendenti assegnati cat. D, ulteriori p.1; 4. da n. 2 a `n_ dipendenti assegnati cat. D, ulteriori p. 2; B) la complessit qualitativa e quantitativa dei processi decisionali attinenti alle funzioni assegnate, riferita sia ai passaggi procedimentali che alle relative implicazioni in termini di prodotto finale (ad es. livello di tempi da rispettare, | del rischio, il Piano anticorruzione in relazione alle attivit maggiormente esposte. Si considera il livello di esposizione a rischio come definito nel PTPCT: 1) per attivit esposte a rischio basso p.1; 2) per attivit esposte a rischio medio p.2; 3) per attivit esposte a rischio elevato p.3. B) con riguardo al contenzioso, sono valutate l'intensit e la rilevanza dell'incidenza del prodotto finale dell'attivit nei confronti del destinatario interno ed esterno, in relazione agli interessi coinvolti (responsabilit di prodotto, civile e amministrativa). Sono considerati i pregressi casi di contenzioso. 1) Rischio basso punti 0 2) Rischio medio punti 1 3) Rischio elevato punti 2 | rilevanza dei budget gestiti a livello di entrata e di spesa. Per ciascuna delle voci viene calcolato il valore percentuale ricavato dal rapporto tra le somme stanziate dall'intero ente e le somme stanziate direttamente riferibili alla posizione A. Relativamente alle spese di potranno avere i seguenti livelli: 1) Incidenza bassa punti 1; 2) Incidenza elevata punti 3 B. Relativamente alle entrate di potranno avere i seguenti livelli: 1) Incidenza bassa/media punti 1; | mandato. Livello 1: i processi e le attivit gestite implicano assumono un rilievo ordinario rispetto agli obiettivi strategici dell'A mministrazione; | | | |

Allegato Mod. B - Scheda di analisi per attribuzione dei punteggi alla P.O.

| Struttura di riferimento | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Area: | | | | |
| Denominazione della Posizione Organizzativa: Organi istituzionali | | | | |
| Composizione della PO.: posizioni cat. D, n, posizioni cat. C, n, posizioni cat. B n; personale a tempo determinato: | | | | |

Tipologia della posizione in relazione al CCNL:

- a) Posizione con compiti di direzione di unit organizzative di particolare complessit, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) Posizione che prevede lo svolgimento di attivit con contenuti di alta professionalit e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali, oppure acquisita attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilit;
- c) Posizione che richiede la presenza di entrambe le condizioni

Descrizione delle caratteristiche della posizione e attribuzione punteggio:

Posizione Organizzativa <u>Organi istituzionali</u>: comprende le attivit relative a: gestione indennit di carica, presenze, rimborsi, organizzazione consiglio comunale, commissioni, altro.

| Parametro valutazione | Descrizione | Punteggio |
|--|---|------------------------|
| Trasversalit (responsabilit relazionale) | I processi e le attivit gestite presentano una normale/ scarsa rilevanza di relazioni esterne e interne, in quanto riguardano essenzialmente | |
| Complessit operativa organizzativa | I processi decisionali si presentano in linea di massima standardizzati; i processi richiedono l'attivit di n dipendenti, tranne che per che prevedono un coinvolgimento pià/ meno ampio. | |
| Attivit soggette a rischio/contenzioso | In relazione al PTPCT sono esposte a rischio le seguenti attivit : a) (indicare il livello di esposizione); b) (indicare il livello di esposizione); In relazione agli interessi coinvolti e alle esperienze precedenti non si ravvisano/ si ravvisano cause di contenzioso. | el 13-05-2019 - arrivo |
| Responsabilit finanziaria di entrata e spesa | Previsioni di entrate assegnate:; Previsioni di spesa corrente assegnate:; Previsioni di spesa capitale assegnate:; | |
| Strategicit (responsabilit organizzativa di mandato) | I processi e le attivit gestite assumono un rilievo ù ù rispetto agli obiettivi strategici dell'Amministrazione | |

| Punteggio | totale | 2 |
|-----------|--------|---|
| | | |